



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 22 del 23/09/2021

OGGETTO: Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

IL SINDACO

Vista la Legge n.833/1978;

Visto l'art. 2 della legge 180 del 13/05/1978 "*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*" con la quale vengono disposte le procedure per i trattamenti sanitari obbligatori per le malattie mentali;

Vista la proposta fatta dal dott. [REDACTED] di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera la signora [REDACTED], nata in [REDACTED] e la convalida fatta dalla dott. [REDACTED], Dirigente Medico Psichiatra del Dipartimento Salute Mentale, ASP di Agrigento, Distretto di Canicattì;

Preso atto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180:

- 1) che trattasi di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- 2) che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- 3) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere;

Ritenuta pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dovere conseguentemente disporre l'immediato ricovero ospedaliero del soggetto sussistendone le condizioni richieste dalla legge;

Considerato che attualmente il soggetto trovasi domiciliato nel territorio di Grotte;

ORDINA

1. Il ricovero della signora [REDACTED] come sopra generalizzata, presso l'Ospedale di Canicattì per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio.
2. Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, venga notificata, entro 48 ore dal ricovero al Signor Giudice Tutelare presso il Tribunale di Agrigento, unitamente alla proposta medica.
3. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).
4. La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO

DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA